



Linee guida per il riconoscimento CFU - CdS LM-84 Scienze storiche

La competenza del riconoscimento CFU è del Collegio Didattico del CdS in Scienze storiche, che effettuerà riconoscimenti seguendo le linee guida qui presentate e motivando su richiesta il mancato riconoscimento. Il CdS si riserva, se ritenuta opportuna, la possibilità di convocare lo studente richiedente per un colloquio personale finalizzato a verificare le competenze acquisite.

Dopo aver caricato sull'apposita piattaforma la documentazione completa relativa alle proprie carriere pregresse, coloro che intendono richiedere la valutazione di riconoscimenti per la carriera LM devono necessariamente presentarsi a uno dei colloqui di ammissione previsti nel corso dell'anno.

1. Le attività formative che già siano state convalidate in carriere pregresse non possono essere nuovamente riconosciute.
2. Le attività formative sostenute nei corsi di laurea triennale non sono prese in considerazione ai fini del riconoscimento.
3. Le attività formative che fungano da requisiti per l'accesso non possono essere convalidate.
4. Il riconoscimento dei CFU risultanti dalla carriera pregressa viene computato esclusivamente in base alla scelta del curriculum e del percorso scelto dalla studentessa/dallo studente al momento della domanda di ammissione. Il trasferimento da curriculum a curriculum all'interno del CdS può essere effettuato nel momento designato per la presentazione di un nuovo piano di studi.
5. Il riconoscimento avviene sulla base dei seguenti elementi predeterminanti:
 - a. Possono essere riconosciute solo le attività formative presenti nel manifesto della coorte di riferimento corrispondente all'anno di ammissione in base al percorso che lo studente/ssa sceglie. Non si convalidano esami nei crediti a scelta.
 - b. Il riconoscimento di un'attività può derivare da un'unica attività sostenuta nel caso in cui il numero dei cfu acquisiti sia maggiore o equivalente a quello dell'attività riconosciuta o dal riconoscimento congiunto di più attività i cui CFU vengono sommati fino al raggiungimento dei CFU dell'attività riconosciuta.



- c. Deve esserci identità di SSD Settore Scientifico Disciplinare tra attività sostenuta e attività riconosciuta.
 - d. Il voto dell'attività convalidata è il medesimo di quello dell'attività sostenuta. Se il voto di esami sostenuti all'estero non è espresso in trentesimi, il Collegio procederà a una conversione proporzionale con approssimazione per eccesso. Se l'attività riconosciuta deriva dal riconoscimento congiunto di più esami, il voto sarà la media ponderata dei voti conseguiti nelle attività sostenute.
 - e. Per il riconoscimento dei titoli esteri e della carriera pregressa svolta in ateneo estero, si fa riferimento a quanto riportato nel bando di iscrizione e determinato dai regolamenti d'Ateneo [appendice 2 Regolamento studenti].
 - f. I CFU dell'elaborato finale non possono essere riconosciuti.
6. Il riconoscimento delle attività derivanti da una precedente carriera universitaria deve tuttavia essere tale da non pregiudicare l'acquisizione di conoscenze e competenze specifiche del corso di laurea necessarie per assicurare il raggiungimento di obiettivi formativi coerenti a quelli dichiarati e presenti nel regolamento didattico. Per questo motivo la soglia massima dei riconoscimenti da carriere pregresse di livello magistrale e già concluse non può superare i 36 CFU. Si precisa tuttavia che nel caso sia necessario escludere il riconoscimento di attività per garantire questo limite, nei CFU da conseguire verrà privilegiata la presenza degli insegnamenti in discipline attivate nel Manifesto della coorte di riferimento secondo questo ordine: 1) attività formative e caratterizzanti; 2) attività affini e integrative.
7. È ad esclusiva discrezione della Commissione per le ammissioni l'applicazione del criterio di obsolescenza nel corso della valutazione di eventuali riconoscimenti.